

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-205 del 20/01/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE SOCIETÀ AGRICOLA ATTIVITÀ: COLTIVAZIONI DI FORAGGERE, ORTAGGI E ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE SVOLTA IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), VIA CROCINA FRAZ. SAN PEDRETTO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-222 del 19/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venti GENNAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE – DITTA GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE SOCIETÀ AGRICOLA

ATTIVITÀ: COLTIVAZIONI DI FORAGGERE, ORTAGGI E ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE SVOLTA IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), VIA CROCINA FRAZ. SAN PEDRETTO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione Arpae n. 6367 del 28/11/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po con atto prot. n. 15268 del 11/12/2017, acquisito agli atti Arpae prot. n. 1652 del 2/02/2018, per l'attività di "*coltivazioni di foraggiere, ortaggi e allevamento di bovini da latte*" svolta dalla ditta GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE SOCIETÀ AGRICOLA (C.F. 00185810330) nello stabilimento sito in Castelvetro P.no, via Crocina Fraz. San Pedretto, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 80713 del 05/06/2020, si è preso atto della modifica non sostanziale per la matrice utilizzazione agronomica (ricompresa nel Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 6777 del 5/06/2020), comunicata dalla Ditta Guzzoni Luigi, Giuseppe e Michele Società Agricola con nota acquisita al prot. Arpae n. 42147 del 17/03/2020, consistente nell'incremento della potenzialità massima di allevamento;
- con nota acquisita agli atti di questa Agenzia prot. n. 142849 del 05/10/2020, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po, la ditta GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE SOCIETÀ AGRICOLA (C.F. 00185810330) ha presentato la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale a seguito di presentazione della PAS ex D.Lgs 28/2011 per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica dei reflui zootecnici e delle biomasse aziendali per la produzione energetica da fonti rinnovabili di potenza elettrica pari a 300 Kwel;

Considerato che:

- con nota prot. n. 152138 del 21/10/2020 sono stati chiesti chiarimenti al Comune di Castelvetro P.no in merito alla suddetta procedura di PAS, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 28/2011 il quale dispone in merito alla competenza del Comune relativamente all'acquisizione d'ufficio di tutti gli atti di assenso da parte di amministrazioni diverse;
- il Comune di Castelvetro P.no, nei termini indicati, non ha dato alcun riscontro alla nota suddetta prot. 152138/2020 e pertanto questa Agenzia ha ritenuto di procedere indipendentemente da esso, trasmettendo a tal fine con nota prot. n. 164089 del 12/11/2020 la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 per la modifica non sostanziale dell'AUA;

Viste la comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa con nota prot. n. 142849 del 05/10/2020 e la relativa documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 167353 del 18/11/2020 e n. 170133 del 24/11/2020;

Atteso che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per le matrici emissioni in atmosfera e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, risulta che:

- i. la potenzialità massima dell'allevamento è la seguente:
 - capi in produzione (bovini da latte): n. 562;
 - capi da rimonta: n. 372;
 - vitelli: n. 215;
- ii. sarà realizzato un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas con cui sarà alimentato un cogeneratore di potenza pari a 300 kW_e;
- iii. dalla scheda allegata alla PAS emerge che la potenza introdotta nel cogeneratore è di 782 kW pertanto rientra nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, quindi, non è soggetto ad autorizzazione in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 272 del decreto stesso;
- iv. il digestore sarà alimentato con effluenti zootecnici e biomasse (scarti foraggi insilati, scarti foraggi affienati, silo-sorgo, triticale insilato, scarti/sottoprodotti lavorazione cereali);
- v. le nuove emissioni convogliate sono: E1 (cogeneratore), E2 (torcia di emergenza), E3 ed E4 (valvole di sovrappressione);
- vi. tutti i reflui zootecnici prodotti vengono inviati all'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas e digestato agroindustriale;
- vii. l'azienda opera una gestione dell'area di mungitura adottando tecniche a risparmio idrico e per la stima dei quantitativi di acque prodotte viene utilizzato un parametro medio di 2,62 mc /capo;
- viii. il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame aziendale, acque reflue di lavaggio area mungitura): 15.586,6 t/a;

- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (quali ad esempio scarti foraggi insilati, scarti foraggi affienati, silo-sorgo, triticale insilato): 2403 t/a;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (sottoprodotti lavorazione dei cereali: crusca, cruschetto, tritello, farinetta, farinaccio): 73 t/a;
 - Acque meteoriche aggiunte: 1035 t/a;
- TOTALE: 19.097,6 t/a;

Considerato che:

- con nota prot. n. 173077 del 30.11.2020 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla modifica di che trattasi;
- il Servizio Territoriale, con nota del 3.12.2020 prot. n. 175231, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica non sostanziale;
- il Comune di Castelvetro P.no non ha dato riscontro alla richiesta del parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, trasmessa con nota prot. n. 173050 del 30.11.2020;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 6367 del 28/11/2017, rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 15268 del 11/12/2017 (prot. Arpae n. 1652 del 2/02/2018), alla ditta GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE SOCIETÀ AGRICOLA (C.F. 00185810330), avente sede legale in Castelvetro P.no, via Crocina Fraz. San Pedretto, per l'attività di "coltivazioni di foraggere, ortaggi e allevamento di bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in comune di Castelvetro P.no, via Crocina Fraz. San Pedretto, sostituendo i punti 2., 4. e 5. del dispositivo con i seguenti:

"2. **di stabilire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 es.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

- a) *deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene;*
- b) *il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;*
- c) *deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;*
- d) *è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;*
- e) *tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;*
- f) *i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;*
- g) *le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;*
- h) *nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore dovrà impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;*

- i) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- j) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- k) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- l) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- m) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi interventi ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare **tre mesi**;
- o) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincida con quella sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- p) il gestore deve effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime dell'impianto di digestione anaerobica. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati ad Arpae di Piacenza. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati ad Arpae di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;"

“4. di impartire, per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) al momento della messa in funzione del nuovo impianto, la ditta deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale “Gestione Effluenti”. Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b) contestualmente alla dichiarazione della fine dei lavori, dovrà presentare ad Arpae un Piano di Monitoraggio delle condizioni gestionali adottate, atto a verificare la correttezza dei parametri di produzione di liquame e letame stimati in fase progettuale (quali ad esempio le acque reflue prodotte dall'area di mungitura, l'efficienza del sistema di digestione e di separazione del digestato), da tenere a disposizione per eventuali controlli, come disposto al punto 5 dell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 3/2017. Tale monitoraggio dovrà essere di durata biennale, con cadenza trimestrale, e dovrà trasmesso entro il 31 marzo dell'anno successivo, ad Arpae di Piacenza. Sulla base di tali verifiche potranno essere fissati ulteriori limiti e/o prescrizioni al fine di garantire quanto disposto dal Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- c) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- d) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;

- e) *la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;*
- f) *la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, sarà la seguente:*
- *SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame aziendale, acque reflue di lavaggio area mungitura): 15.586,6 t/a;*
 - *PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (quali ad esempio scarti foraggi insilati, scarti foraggi affienati, silo-sorgo, triticale insilato): 2403 t/a;*
 - *SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (sottoprodotti lavorazione dei cereali: crusca, cruschetto, tritello, farinetta, farinaccio): 73 t/a;*
 - *Acque meteoriche aggiunte: 1035 t/a;*
- TOTALE: 19.097,6 t/a;*
- g) *l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;*
- h) *con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 7.3, tab.6 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;"*

"5. di fare salvo che:

- *il motore a biogas deve rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 e smi ed i pertinenti limiti fissati dall'allegato I parte III paragrafo (3) del D.Lgs. 152/06 e smi;*
- *deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;*
- *deve essere rispettato quanto disposto dalla DGR 1495/11 e non espressamente sopra richiamato;*
- *i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;*
- *la ditta deve essere in possesso di debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;*
- *il pozzo per l'emungimento di acqua deve essere dotato di misuratore di portata delle acque prelevate;*
- *l'autorizzazione si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree epiazzi non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento;"*

2. di dare atto che:

- *resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 6367 del 28/11/2017 (poi ricompreso nel provvedimento Unico del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 15268 del 11/12/2017) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;*
- *il presente provvedimento è rilasciato sulla base del progetto di PAS presentato al Comune di Castelvetro P.no ai sensi dell'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 28/2011 e acquisito agli atti di questa Agenzia con prot. n. 110993 del 15/7/2019, nonché della documentazione acquisita con prot. Arpae n. 142849 del 05/10/2020; resta inteso che eventuali modifiche alla dieta proposta o comunque comportanti effetti sull'ambiente, apportate in sede di procedura di PAS di competenza del Comune di Castelvetro P.no, dovranno formare oggetto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, di comunicazione di modifica dell'AUA da presentare a questa Autorità competente preliminarmente all'esecuzione delle stesse;*
- *il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;*
- *sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;*

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
 Dott.ssa Adalgisa Torselli
 Documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.